

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Protocollo di intesa tra ASUR Marche/AV2 e Associazione IOM Jesi Vallesina onlus per il supporto alla rete assistenziale ADO – Distretto 5 Jesi – Anni 2016/2018.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione Area economico-finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

- D E T E R M I N A -

- 1) Le premesse al documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale della presente determina.
- 2) Approvare, per i motivi specificati in narrativa e qui integralmente richiamati, lo schema di Protocollo di Intesa tra ASUR Marche/AV2 e l'Associazione IOM Jesi Vallesina onlus, con sede Legale in Jesi, Via Pietro Nenni n. 4 – P.Iva 01449440427 relativo al rapporto di collaborazione nell'espletamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica Integrata (A.D.O.), per pazienti oncologici residenti nel territorio del Distretto 5 di Jesi e comunque afferenti all'Area Vasta 2, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Dare atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale, trattandosi di un rapporto di collaborazione volontariamente instaurato tra le parti, nel quale l'Associazione contraente liberamente assume l'impegno di supportare la rete assistenziale ADO dell'Area Vasta, senza richiesta di alcun corrispettivo in ottemperanza ai propri principi fondativi e per le caratteristiche intrinseche legate ai valori della solidarietà cui la medesima si ispira.
- 4) Conferire apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, per la sottoscrizione e stipula del Protocollo di Intesa nello schema allegato al presente atto e stabilire

sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni sul contenuto dell'intesa, viene data facoltà al Direttore dell'Area Vasta 2 di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati.

- 5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
- 6) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Pierluigi Grignani)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Nadia Storti)




IL DIRETTORE AREA
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

(Dr. Giovanni Feliziani)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alessandro Marini)




U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I sottoscritti, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale per il periodo in riferimento.

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria

(Dott.ssa Antonella Casaccia)



**Il Dirigente U.O.C. Controllo di
Gestione AV2**

(Dott. Paolo Galassi)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Territoriale - Distretto 5 Jesi

Normativa di riferimento

Legge Regione Marche n. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;

L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

DPCM 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

Decreto Ministeriale 28/09/1999 e Accordo 19/04/2001 della Conferenza Unificata tra Ministero della Salute, Regioni, Province e Comuni, pubblicato in GU n. 110 del 14/05/2001;

DGRM n. 1081 del 30/07/2008 “Modifica e approvazione dello schema di convenzione tra ASUR - zone territoriali ed organizzazioni del terzo settore - Associazioni di volontariato in campo domiciliare oncologico”;

DGRM n. 791/2014 Linee Guida Regionali per l’organizzazione delle cure domiciliari;

Decreto Ministeriale n. 43 del 22/02/2007 pubblicato in GU n. 81 del 06/04/2007 in attuazione dell’art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 30/12/2004 che regola l’assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo;

DGRM n. 751 del 02/07/2007 “Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale in attuazione dell’accordo collettivo nazionale sancito con intesa Stato-Regioni n. 2272/2005”;

Piano Sanitario Regionale 2007-2009;

Piano Sanitario Regionale 2010-2012;

Piano Socio-Sanitario 2012-2014;

DGRM n.274 del 09/02/2010 “Rete oncologica regionale marchigiana (R.O.RE.M.): obiettivi e linee di indirizzo per la realizzazione della rete oncologica”.

Determina del Direttore di AV2 n. 573 del 26/03/2012 ad oggetto “Atto ricognitorio e istituzione del servizio di assistenza domiciliare oncologica e cure palliative in sinergia con l’Associazione “IOM JESI E VALLESINA”.

PREMESSA

- l’art. 2 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante ad oggetto: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, all’art. 1, comma 4 stabilisce che: “Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle

- associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato....”;
- la Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante ad oggetto: “Legge quadro sul volontariato”, all’art. 1 sancisce che “La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali”;
 - il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante ad oggetto: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii., all’art. 14, comma 7 afferma che “E’ favorita la presenza e l’attività....degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le USL e le Aziende Ospedaliere stipulano con tali organismi....accordi o protocolli che stabiliscono gli ambiti e le modalità della collaborazione....”;
 - la Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48, recante ad oggetto: “Disciplina del volontariato”, all’art. 1, comma 1 afferma che “La Regione riconosce, sulla base del principio della legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, il valore e la funzione sociale delle attività delle organizzazioni di volontariato, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale”, stabilendo altresì, al comma 2 del medesimo articolo, tra le finalità predette quelle afferenti alla tutela del diritto alla salute;
 - la Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii., recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” all’art. 1 afferma che “Il Servizio Sanitario Regionale salvaguarda i principi di solidarietà, equità, universalità....persegue con la partecipazionedelle formazioni sociali impegnate nel campo dell’assistenza....l’obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo del sistema sanitario...” e all’art. 24, comma 2 stabilisce altresì che: “Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni rappresentative dei cittadini e del volontariato nella tutela del diritto alla salute, l’ASUR e le Aziende Ospedaliere della Regione favoriscono la presenza all’interno delle strutture di loro pertinenza delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini”;
 - l’Atto aziendale – Determina n. 89/DG del 10/03/2005 e DGRM n. 330 del 02/03/2005, a pag. 34 e ss. dichiara: “l’ASUR sviluppa le relazioni con le formazioni sociali che afferiscono al terzo settore secondo due direttrici distinte ma integrate nel perseguire l’obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo del sistema sanitario: una modalità unitaria, che prende in considerazione il terzo settore nella sua globalità rispetto alle questioni più generali connesse con la salute dei destinatari dei servizi sanitari; un’altra articolata, che distingue la diverse componenti (Cooperazione sociale, Organismi di volontariato, Associazioni di promozione sociale...) in relazione ai diversi ruoli e funzioni del Sistema Sanitario Regionale e i diversi settori d’intervento nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari”;

CONSIDERATO che la Programmazione Sanitaria Regionale, segnatamente alla rete delle cure Domiciliari, tra cui quelle a pazienti Oncologici (si vedano il PSR 2003-2005, PSR 2007-2009, il PSSR 2012-2014, la DGR 1081/2008, DGR 274/2010) è fortemente intesa alla valorizzazione delle risorse del volontariato in un’ottica di integrazione con le reti sociali di solidarietà, sia in termini di

programmazione che di erogazione dell'assistenza domiciliare realizzata dalle risorse del SSR; la stessa Rete Oncologica costituita con DGR 274/2010 si pone l'obiettivo di garantire il coinvolgimento diretto delle Associazioni di volontariato nelle criticità che caratterizzano la gestione dei pazienti oncologici non autonomi o in fase terminale, anche a supporto delle esigenze delle loro famiglie.

Il Piano Sanitario Regionale 2007/2009 ribadisce "la logica" dell'ospedale esteso" fino al domicilio del paziente" e prevede di "strutturare la rete delle cure palliative e organizzazione dell'assistenza domiciliare attualmente disomogenea" attraverso un "luogo per la programmazione e lo sviluppo del piano sanitario oncologico, dove creare un rapporto costante con l'intero mondo professionale e con il volontariato organizzato del settore, per favorire l'empowerment del nostro tessuto sociale";

Inoltre nell'ambito delle cure palliative si è sviluppata un'apposita convenzione recepita con DGRM 1081/2008 tra le Aziende Sanitarie ed il mondo del Volontariato, allo scopo di inserirlo in forma collaborativa e continuativa nei percorsi assistenziali a domicilio realizzando la piena integrazione del percorso istituzionale con l'Associazionismo.

La valorizzazione delle risorse del volontariato no profit in un'ottica di gestione integrata delle criticità dei pazienti oncologici non autonomi o in fase terminale, si pone in linea inoltre con gli obiettivi esplicitati nel documento curato dal Comitato Ministero della Salute per le cure palliative "Il modello organizzativo per la realizzazione delle cure palliative" – Documento finale del 01/04/2003, sottolinea che dovrà essere particolarmente stimolata e favorita l'integrazione nella rete delle numerose organizzazioni No Profit, in particolare di quelle di volontariato, attive da anni nel settore delle cure palliative, dell'assistenza domiciliare e negli hospice, nel rispetto di standard di autorizzazione/accreditamento tecnologici, strutturali ed organizzativi precedentemente definiti a livello nazionale e regionale.

PRESUPPOSTI E MOTIVAZIONI

Nella cornice normativa sopra elencata si inquadra il consolidato rapporto di collaborazione che intercorre tra l'ASUR/AV2 e l'Associazione I.O.M. Jesi e Vallesina, da anni impegnata in sinergia con questo servizio pubblico nell'assistenza oncologica e cure palliative del territorio di Jesi.

Con determina del Direttore dell'ex Zona Territoriale n. 5 n. 289 del 7 aprile 2009 è stato approvato un accordo di programma con la ridetta onlus, che formalizza la volontà dei due soggetti istituzionali contraenti di gestire sinergicamente ed in stretto raccordo il servizio di assistenza oncologica a domicilio dei pazienti, nel rispetto delle competenze e delle prerogative di ciascuno.

Successivamente nella determina del Direttore di AV2 n. 573 del 26/03/2012, ad oggetto "*Atto ricognitorio e istituzione del servizio di assistenza domiciliare oncologica e cure palliative in sinergia con l'Associazione "IOM Jesi Vallesina"*", si riconferma il positivo e pluriennale legame tra l'Ente pubblico e il privato no profit nel sistema delle cure domiciliari oncologiche e palliative.

Il positivo apporto da parte dell'Associazione "*IOM Jesi Vallesina*" al servizio di assistenza domiciliare oncologica reso unitamente al personale infermieristico di questa Area Vasta (pari a n. 8 unità oltre ad n. 1 coordinatore come da Determina 573/AV2 del 26/03/2012), è stato confermato, negli anni, dall'U.O Assistenza Domiciliare Oncologica e cure palliative e dalla Direzione Sanitaria Distrettuale di Jesi.

Quindi, nello specifico e per quello che qui interessa, va detto che nel territorio della Vallesina la suddetta Associazione di volontariato costituisce una vivace ed impegnata realtà associazionistica, i cui volontari sostengono l'attuazione dell'assistenza domiciliare oncologica nei termini che si vanno ad indicare con un rapporto di stretta sussidiarietà e sinergia con gli operatori sanitari pubblici e secondo una logica di cogestione organizzativa del servizio e di programmazione condivisa delle attività.

La ridetta Associazione presta la propria collaborazione in termini di proposta di azioni di formazione, pianificazione delle prestazioni, funzioni di supporto psicologico ai pazienti, svolgimento di funzioni di assistenza socio-sanitaria con personale adeguatamente formato e che, allo stato, contempla: n.1 Collab. Prof.le Infermiere e n.1 OSS, la messa a disposizione di n. 6 automezzi, debitamente assicurati, che al momento sono così identificati:

FIAT PANDA (4X4) targata ES531MH	UnipolSai Assicurazioni Ramo/Numero Polizza 30/119082257
FIAT PANDA (4X4) targata EY986YC	UnipolSai Assicurazioni Ramo/Numero Polizza 30/119051094
FIAT PANDA (4X4) targata EP715ZK	UnipolSai Assicurazioni Ramo/Numero Polizza 30/119051623
FIAT PANDA (4X4) targata EK151MM	UnipolSai Assicurazioni Ramo/Numero Polizza 30/119051616
RENAULT CLIO targata DH911LZ	UnipolSai Assicurazioni Ramo/Numero Polizza 30/119006034
FIAT PANDA (4X4) targata FB853SN	Genialloyd Spa Numero Polizza 298999906

Resta inteso tra le parti che eventuali variazioni o modificazioni rispetto agli automezzi di cui al precedente comma, in quanto non incidenti sul contenuto sostanziale del contratto, dovranno essere comunicate dall'Associazione con lettera formale all'Asur/AV2 senza che ciò dia luogo all'adozione di specifici atti formali

Inoltre l'associazione mette a disposizione telefoni cellulari a tutto il personale impiegato nel servizio ADO, al momento, risultano n. 12 apparecchi telefonici dati in uso al personale medico, sanitario, infermieristico, OSS e coordinatore.

L'associazione mette a disposizione un programma software per la gestione informatizzata della cartella relativa a ciascun assistito, fornisce inoltre materiale di tipo protesico e attrezzatura specifica per l'assistenza ADO (tra cui n.1 ecografo pic).

L'Impegno prestato dall'Associazione Iom Jesi Vallesina, già a partire dall'Accordo di programma formalizzato nell'anno 2009, a supporto dell'Assistenza domiciliare oncologica effettuata con personale infermieristico del Servizio Sanitario si è sempre svolto all'insegna della reciproca collaborazione, senza richiesta di alcun corrispettivo da parte dell'Associazione, ciò in ottemperanza ai suoi principi fondativi. Infatti va detto che l'ultimo Accordo contrattuale tra questa ASUR/AV2 e l'Associazione IOM Jesi Vallesina, approvato con determina del DG ASUR n. 907/2013, prevedeva un rimborso massimo riconoscibile all'Associazione per il Servizio reso a supporto della rete assistenziale ADO di € 20.000,00.

Va però precisato che tale contributo non è stato mai erogato in quanto la Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione IOM Jesi Vallesina, ha espressamente dichiarato la propria rinuncia ad ogni forma di contribuzione in ottemperanza ai propri principi fondativi e per le caratteristiche

intrinseche legate ai valori della solidarietà e della prossimità cui si ispira l'Associazione (al prot. 202855/ASUR AV2 del 22/10/2015).

Tale rapporto di collaborazione è di fatto proseguito a titolo volontaristico e gratuito, a tutto il 31/12/2015.

Con nota prot 55172/ASURAV2 del 17/03/2016, il Direttore dell'Area Vasta 2 inoltrava richiesta di parere al Dirigente Medico U.O. Oncologia di Jesi, Dr. Luciano Giuliodori e al Direttore del Distretto 5 di Jesi, dr. Giordano Grilli, sul permanere delle condizioni per il proseguimento dell'esperienza di consolidata integrazione con l'Associazione IOM Jesi Vallesina a supporto del servizio di assistenza domiciliare oncologica.

Il Dr. L. Giuliodori e il Dr. G. Grilli hanno entrambi confermato alla Direzione di Area Vasta, nonché per gli adempimenti conseguenti alla Direzione Amm.va Territoriale, l'invarianza delle condizioni che a suo tempo avevano portato ad attivare la collaborazione con l'Associazione di Volontariato IOM Jesi Vallesina e pertanto il loro parere favorevole alla prosecuzione del suddetto rapporto di collaborazione .

Ora, con il presente atto, le parti concordemente intendono proseguire il consolidato e diffusamente apprezzato rapporto di collaborazione instaurato con l'Associazione Iom Jesi e Vallesina nell'ambito dell'assistenza domiciliare dei pazienti oncologici, con un impegno di reciproca integrazione che conferisca alla azione di entrambe un valore aggiunto per rendere il Servizio, nel suo complesso, maggiormente congruo rispetto alla complessità e alla intensità del bisogno che accompagna i pazienti terminali in trattamento palliativo.

Perciò il presente Accordo non si qualifica come un contratto di servizio, ad ogni effetto di legge, bensì come un Protocollo di intesa assunto in funzione del raggiungimento dell'obiettivo che le parti si prefiggono di assicurare per una diffusa ed efficace assistenza domiciliare a pazienti oncologici del Distretto di Jesi.

Alla luce di quanto innanzi premesso e motivato pare opportuno, quindi, procedere alla stipula dell'allegato Atto di intesa spiegante effetti dal 01/01/2016 al 31/12/2018 e conferire contestualmente apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2 finalizzata alla sottoscrizione del medesimo,


Per quanto sopra

SI PROPONE

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina.
- 2) Approvare, per i motivi specificati in narrativa e qui integralmente richiamati, lo schema di Protocollo di Intesa tra ASUR Marche/AV2 e l'Associazione IOM Jesi Vallesina onlus, con sede Legale in Jesi, Via Pietro Nenni n. 4 – P.Iva 01449440427 relativo al rapporto di collaborazione nell'espletamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica Integrata (A.D.O.), per pazienti oncologici residenti nel territorio del Distretto 5 di Jesi e comunque afferenti all'Area Vasta 2, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Dare atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale, trattandosi di un rapporto di collaborazione volontariamente instaurato tra le parti, nel quale l'Associazione contraente liberamente assume l'impegno di supportare la rete assistenziale ADO dell'Area Vasta, senza richiesta di alcun corrispettivo in ottemperanza ai propri principi fondativi e per le caratteristiche intrinseche legate ai valori della solidarietà cui la medesima si ispira.

- 4) Conferire apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, per la sottoscrizione e stipula del Protocollo di Intesa nello schema allegato al presente atto e stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni sul contenuto dell'intesa, viene data facoltà al Direttore dell'Area Vasta 2 di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati.
- 5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
- 6) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Il Resp.le Istruttoria
Dott.ssa Fiammetta Mastri



Direzione Amm.va Territoriale
Dott.ssa Chantal Mariani



Il Direttore del Distretto 5 Jesi
Dr. Giordano Grilli




Direzione Amministrativa Territoriale – Distretto 5 di Jesi

I sottoscritti, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propongono conseguentemente l'adozione al Direttore Generale.

Il Dirigente DAT – AV2
Dott.ssa Chantal Mariani



Direttore Distretto 5 – Jesi
Dott. Giordano Grilli



- ALLEGATI -

1 allegato: schema di Protocollo di intesa per il rapporto di collaborazione tra Asur/Av2 E "I.O.M. Jesi e Vallesina" per l'assistenza domiciliare oncologica integrata – territorio Jesi e Vallesina- Anni 2016-2018

**PROTOCOLLO DI INTESA PER IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA ASUR/AV2 E
"I.O.M. JESI E VALLESINA" PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA
INTEGRATA – TERRITORIO JESI E VALLESINA-**

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale, di seguito denominata ASUR con sede legale in Ancona – Via Oberdan, 2 – C.F./P. I.V.A. 0275860424, rappresentata dal Direttore Generale Dottor Alessandro Marini,

E

L'ASSOCIAZIONE "I.O.M. JESI E VALLESINA" Istituto Oncologico Marchigiano Jesi e Vallesina, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Anna Maria Trane Quaglieri, con sede in Jesi (AN) 60035, Via Pietro Nenni n. 4, PIVA-CF 01449440427;

Premesso che

l'art. 2 della Costituzione stabilisce che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";

la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante ad oggetto: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 1, comma 4 stabilisce che: "Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato....";

la Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante ad oggetto: "Legge quadro sul volontariato", all'art. 1 sancisce che "La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali";

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante ad oggetto: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii., all'art. 14, comma 7 afferma che "E' favorita la presenza e l'attività....degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le USL e le Aziende Ospedaliere stipulano con tali organismi....accordi o protocolli che stabiliscono gli ambiti e le modalità della collaborazione.....";

la Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48, recante ad oggetto: "Disciplina del volontariato", all'art. 1, comma 1 afferma che "La Regione riconosce, sulla base del principio della legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, il valore e la funzione sociale delle attività delle organizzazioni di volontariato, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale,

civile e culturale”, stabilendo altresì, al comma 2 del medesimo articolo, tra le finalità predette quelle afferenti alla tutela del diritto alla salute;

la Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii., recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” all’art. 1 afferma che “Il Servizio Sanitario Regionale salvaguarda i principi di solidarietà, equità, universalità....persegue con la partecipazionedelle formazioni sociali impegnate nel campo dell’assistenza....l’obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo del sistema sanitario...”e all’art. 24, comma 2 stabilisce altresì che: “Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni rappresentative dei cittadini e del volontariato nella tutela del diritto alla salute, l’ASUR e le Aziende Ospedaliere della Regione favoriscono la presenza all’interno delle strutture di loro pertinenza delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini”;

l’Atto aziendale – Determina n. 89/DG del 10/03/2005 e DGRM n. 330 del 02/03/2005, a pag. 34 e ss. dichiara: “l’ASUR sviluppa le relazioni con le formazioni sociali che afferiscono al terzo settore secondo due direttrici distinte ma integrate nel perseguire l’obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo del sistema sanitario: una modalità unitaria, che prende in considerazione il terzo settore nella sua globalità rispetto alle questioni più generali connesse con la salute dei destinatari dei servizi sanitari; un’altra articolata, che distingue la diverse componenti (Cooperazione sociale, Organismi di volontariato, Associazioni di promozione sociale...) in relazione ai diversi ruoli e funzioni del Sistema Sanitario Regionale e i diversi settori d’intervento nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari”;

Considerato inoltre che la Programmazione Sanitaria Regionale, segnatamente alla rete delle cure Domiciliari, tra cui quelle a pazienti Oncologici (si vedano il PSR 2003-2005, PSR 2007-2009, il PSSR 2012-2014, la DGR 1081/2008, DGR 274/2010) è fortemente intesa alla valorizzazione delle risorse del volontariato in un’ottica di integrazione con le reti sociali di solidarietà, sia in termini di programmazione che di erogazione dell’assistenza domiciliare realizzata dalle risorse del SSR; la stessa Rete Oncologica costituita con DGR 274/2010 si pone l’obiettivo di garantire il coinvolgimento diretto delle Associazioni di volontariato nelle criticità che caratterizzano la gestione dei pazienti oncologici non autonomi o in fase terminale, anche a supporto delle esigenze delle loro famiglie.

Inoltre nell’ambito delle cure palliative si è sviluppata un’apposita convenzione recepita con DGRM 1081/2008 tra le Aziende Sanitarie ed il mondo del Volontariato allo scopo di inserirlo in forma collaborativa e continuativa nei percorsi assistenziali a domicilio realizzando la piena integrazione del percorso istituzionale con l’Associazionismo.

Nella cornice normativa di cui sopra si inquadra il consolidato rapporto di collaborazione che intercorre tra l’ASUR/AV2 e l’Associazione I.O.M. Vallesina da anni impegnata nel sistema delle cure oncologiche domiciliari nel territorio della Vallesina in sinergia e in stretto raccordo con il Servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica e cure palliative, di Jesi, sì come risulta dall’atto di ricognizione e istituzione del Servizio ADO del Direttore di AV2 n. 573/2012;

L’integrazione con le risorse del volontariato ha costituito un importante supporto alle risorse infermieristiche messe a disposizione dall’Azienda Sanitaria (pari a n. 8 unità oltre ad n. 1 coordinatore come da Determina 573/AV2 del 26/03/2012) per il raggiungimento di uno standard qualitativo

adeguato ai bisogni dei pazienti terminali oncologici in trattamento palliativo al proprio domicilio e del supporto per rispondere alle esigenze della famiglia.

Fatto richiamo ai precedenti accordi tra questa ASUR/AV2, già Zona Territoriale n. 5 di Jesi e l'Associazione no-profit IOM Jesi Vallesina e precisamente:

- Accordo di programma per l'Assistenza domiciliare oncologica Anno 2009
- Approvazione nuovo schema di convenzione tra AV2 e Associazione IOM Jesi Vallesina per l'Assistenza domiciliare integrata per l'Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici anno 2013 (det. DG ASUR 907 del 16/12/2013 come successivamente modificata a seguito di dichiarazione del Legale Rapp.te dell'Associazione IOM acquisita al prot. 233091/ASUR AV2 del 10/12/2015)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Valore delle premesse

Le parti si danno reciprocamente atto che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di intesa.

Art. 2 Oggetto dell'intesa e obblighi

L'Area Vasta 2 –Jesi, nell'ambito del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADO) specialistica a pazienti Oncologici -come risultante dall'atto ricognitorio di cui alla Determina del Direttore di AV2 n. 573/2012 - erogata a mezzo del Servizio di "Assistenza Domiciliare Oncologica e Cure Palliative", si avvale anche della collaborazione dell'Associazione "I.O.M. JESI E VALLESINA" la quale, al fine di garantire la massima qualità ed efficienza del servizio, assicura il suo apporto al Servizio ADO nel seguente modo:

- supporto psicologico ai pazienti mediante una figura medica specialistica "Psicologa";
- funzioni amministrative/segreteria svolte da n. 2 figure professionali dedicate;
- funzioni di assistenza socio-sanitaria con personale adeguatamente formato;
- funzioni di assistenza infermieristica attualmente assicurate da un collab. Prof.le Infermiere messo a disposizione dall'Associazione;
- messa a disposizione di n. 6 automezzi, di cui 5 FIAT PANDA debitamente assicurati, che al momento sono così identificati:

FIAT PANDA (4X4) targata ES531MH	UnipolSai Assicurazioni Ramo/Numero Polizza 30/119082257
----------------------------------	---

FIAT PANDA (4X4) targata EY986YC	UnipolSai Assicurazioni Ramo/Numero Polizza 30/119051094
FIAT PANDA (4X4) targata EP715ZK	UnipolSai Assicurazioni Ramo/Numero Polizza 30/119051623
FIAT PANDA (4X4) targata EK151MM	UnipolSai Assicurazioni Ramo/Numero Polizza 30/119051616
RENAULT CLIO targata DH911LZ	UnipolSai Assicurazioni Ramo/Numero Polizza 30/119006034
FIAT PANDA (4X4) targata FB853SN	Genialloyd Spa Numero Polizza 298999906

- messa a disposizione di tutto il personale medico, sanitario, infermieristico, OSS e coordinatore di apparecchi telefonici cellulari, al momento risultano n. 12 apparecchi;
- messa a disposizione di un programma software per la gestione informatizzata della cartella relativa a ciascun assistito;
- fornitura di materiale di tipo protesico per l'assistenza ADO e per l'esecuzione di cura palliative (tra cui n.1 ecografo pic);
- funzioni formative di pianificazione degli interventi;
- servizio di accoglienza in oncologia con operatori volontari che accolgono i pazienti ed i familiari e li supportano nell'espletamento delle pratiche amm.ve necessarie.

Resta inteso tra le parti che eventuali variazioni o modificazioni rispetto agli automezzi di cui al precedente comma, in quanto non incidenti sul contenuto sostanziale del contratto, dovranno essere comunicate dall'Associazione con lettera formale all'Asur/AV2 senza che ciò dia luogo all'adozione di atti formali.

L'Associazione IOM Jesi Vallesina garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a supporto del Servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto di intesa.

Il soggetto contraente si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere obbligatorie successivamente alla stipula dell'intesa.

L'Associazione IOM Jesi Vallesina si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amm.ne contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Associazione IOM Jesi Vallesina sarà responsabile civilmente e penalmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione delle prestazioni oggetto del presente atto di intesa e si obbliga a sollevare l'ASUR/AV2 da qualunque pretesa, azione, domanda ed altro che possa loro derivare direttamente od indirettamente dal servizio reso dall'Associazione contraente.

L'ASUR/AV2 è sollevata da ogni genere di responsabilità e dovere nei confronti del personale impegnato dal soggetto contraente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'intesa, talchè non è possibile ricondurre in capo all'ASUR/AV2 alcun tipo di rapporto con tale personale.

Art. 3 Livello decisionale e responsabilità organizzativa

Il livello decisionale e la verifica della qualità dei servizi resi sono funzioni dell'ASUR/Area Vasta 2, che competono al Dirigente medico dell'U.O.C. "Oncologia" del Presidio Ospedaliero di Jesi nelle more di conferire tale incarico al Direttore della U.O. Semplice "Oncologia Territoriale", a tutt'oggi non individuato e pertanto vacante.

L'Associazione IOM Jesi Vallesina collabora quindi con detto Servizio attraverso una mera cogestione organizzativa in cui sono condivisi obiettivi e metodologie di lavoro.

Il livello operativo è distrettuale.

La rilevazione del bisogno e la stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI) sono a cura del Servizio.

Art. 4 Modalità operative per la presa in carico dei pazienti

La richiesta formale di ammissione alle cure domiciliari compete al medico di medicina generale e va inviata al Servizio Oncologia. Immediatamente dopo la presa in carico del paziente, L'Associazione IOM Jesi Vallesina attiva, nel più breve tempo possibile, azioni di collaborazione e supporto nell'assistenza, recandosi presso il domicilio entro massimo 24 ore. L'Associazione IOM Jesi Vallesina deve comunque attenersi alle disposizioni, contenute nel PAI e ritenute necessarie per ogni singolo caso, che il Servizio Oncologico riterrà di impartire.

Art. 5 Rapporti con U.O. Oncologia

La U.O. di Oncologia competente garantisce la consulenza, il supporto tecnico e farmacologico e quant'altro previsto dal Piano Assistenziale Integrato a proprio carico.

Ai pazienti oncologici in ADO viene garantito un percorso preferenziale nell'ambito dell'assistenza territoriale, allo scopo di poter aderire a specifiche richieste di riduzione del ricorso al ricovero.

Art. 6 Fornitura dei Farmaci

La fornitura dei farmaci e del materiale sanitario d'uso per l'assistenza oggetto della presente intesa è a totale carico dell'ASUR/Area Vasta 2, secondo le linee guida regionali per la distribuzione diretta dei farmaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 sulla messa a disposizione da parte dell'Associazione IOM Jesi Vallesina del materiale protesico, sanitario e della strumentazione tecnica di cui al medesimo art. 2. La prescrizione dei farmaci deve avvenire ad opera del medico di medicina generale.

Art. 7 Formazione e supervisione degli operatori

La formazione continua integrata e la supervisione delle equipe assistenziali sono a cura della Area Vasta 2 e dello I.O.M. L'attività formativa riguarda sia il personale dell'AV2 che quello dell'Associazione di volontariato.

Art. 8 Aspetti economici

L'attività svolta dal soggetto contraente a supporto delle prestazioni assistenziali erogate dal personale infermieristico alle dipendenze dell'ASUR/AV2 in favore dei pazienti oncologici a domicilio ha carattere gratuito e non prevede il riconoscimento di alcun corrispettivo o rimborso all'Associazione IOM Jesi Vallesina in ottemperanza ai propri principi fondativi.

ART. 9 Privacy

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante della all'Associazione IOM Jesi Vallesina, "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Associazione medesima possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti oncologici, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 10 Risoluzione

E' facoltà delle parti recedere dalla presente intesa in qualunque momento della sua esecuzione, con preavviso motivato di 120 giorni, che dovrà essere reso tramite Raccomandata A.R.

E' comunque fatta salva la possibilità dell'ASUR/Area Vasta 2 di recedere in qualsiasi momento a seguito di diversa valutazione dell'interesse pubblico direttamente connesso con l'espletamento del servizio.

Art. 11 Durata

La presente intesa decorre, anche a sanatoria, dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 e potrà essere rinnovata con atto formale.

Art. 12 Foro competente

S'individua il Foro di Ancona quale autorità competente a giudicare le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente intesa.

Art. 13 Norme finali

Per quanto non compreso nella presente intesa si fa riferimento alle normative di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, li

Il Direttore dell'ASUR/AV2

Ing. Maurizio Bevilacqua

.....

I.O.M. Jesi e Vallesina

Il Presidente e Legale Rappresentante

Sig.ra Anna Maria Trane Quaglieri

.....